

Roma, 8 maggio 2000

Div.II

AGLI UFFICI PROVINCIALI
DELL'INDUSTRIA, DEL COM-
MERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LORO SEDI

Prot. n. 504192

E, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
UFFICIO PER L'EDITORIA E PER LA
STAMPA
VIA BONCOMPAGNI, 15
00187 R O M A

CIRCOLARE N. 3486/ C

ALL' ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 R O M A

ALLE REGIONI
ASSESSORATO AL COMMERCIO
LORO SEDI

ALL' UNION CAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA CONFCOMMERCIO
PIAZZA G. G. BELLI, 2
00153 R O M A

ALLA CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 R O M A

Oggetto: Legge 13 aprile 1999, n. 108 – Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica – Circolare 3482 del 21.3.2000

Con circolare 21 marzo 2000, n. 3482, la scrivente ha formulato alcune precisazioni in merito al raccordo tra la legge di cui all'oggetto e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la nuova disciplina in materia di commercio.

A seguito della emanazione di detta circolare, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente quanto segue.

“L'art. 1, comma 1, n. 3 della legge n. 108 del 1999, dispone la possibilità di effettuare la sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali quotidiani e periodici, in predeterminati esercizi commerciali, tra i quali, le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lett.e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120.

Con tale elencazione, le strutture della grande distribuzione sono comunque incluse nella sperimentazione. Ciò è confermato dal n. 7), dell'art. 1 della stessa L. 108/99, il quale precisa che “gli

esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio". Inoltre il combinato disposto degli art. 1 e 7 della legge 108/99 non esclude affatto gli esercizi della grande distribuzione, esclusione che al contrario, se vi fosse, sarebbe necessariamente espressa e puntuale oltre che adeguatamente motivata a fronte di preminenti interessi pubblici.

Tutto ciò premesso, va preso atto che la Magistratura Amministrativa ha affermato il principio in base al quale "la legge 5.8.1981, n. 416, così come modificata dalla legge 13.4.1999, n. 108, pare esprimere l'esigenza di estendere la distribuzione ed il commercio della stampa; il richiamo alle medie strutture di vendita di cui all'art. 14, punto d-bis, non sembra capace di autorizzare una lettura restrittiva delle disposizioni all'esame e, in particolare, l'esclusione dalla sperimentazione delle grandi strutture di vendita, constatando, al contrario, dalla stessa norma, 11° comma, par. d-bis, punto 7, una prescrizione ad hoc proprio per gli esercizi della grande distribuzione" (Ordinanze T.A.R. Lombardia n. 2276/99, n. 2263/99, n. 2274/99, n. 2275/99, n. 2258/99, n. 2281/99, n. 2309/99, n. 2262/99, n. 2268/99, n. 2269/99, n. 2285/99, n. 2264/99, n. 2265/99, n. 2266/99, n. 2267/99 del 19 agosto 1999, n. 2468/99, n. 2483/99 del 9 settembre 1999; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 770/2000 del 15 febbraio 2000)".

Ciò premesso e considerato che, in materia di sperimentazione di vendita di giornali e riviste disciplinata dalla legge n. 108, la competenza interpretativa spetta in via primaria al predetto Dipartimento, quanto chiarito dal medesimo, peraltro confermato dall'orientamento espresso dalla giustizia amministrativa, sostituisce il contenuto di cui al punto 1 della circolare 21.3.2000, n. 3482.

Di conseguenza la sperimentazione di cui alla citata legge n. 108 può essere effettuata anche da una grande struttura di vendita come definita all'art. 4, comma 1, lett. f), fermo restando, ovviamente, i minimi di superficie di cui all'art. 1, comma 1, n.3, della legge n. 108.

Può essere effettuata, altresì, anche in un centro commerciale, considerato che il medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.g), è "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente".

Essendo, comunque, un centro commerciale caratterizzato dalla presenza di più esercizi, la sperimentazione può essere effettuata solo dalle tipologie di esercizio espressamente indicate al predetto art. 1, comma 1, n. 3, della legge n. 108.

Gli UUPPICA sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)